

Pubblicato il 22/08/2019

N. 10575/2019 REG.PROV.COLL.

N. 13939/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13939 del 2018, proposto da Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Mangialardi, Domenico Ielo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Benedetta Lubrano in Roma, via Flaminia 79;

contro

Comune di Civitavecchia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Sbragaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Galata S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Ammirati, Marco Bellante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

A) della nota prot. n. 83175 del 20 settembre 2018 con la quale il SUAP del Comune di Civitavecchia, sulla base del parere del Servizio 4-Ambiente e Beni Culturali del Comune di Civitavecchia, prot. n. 73273 del 13 agosto 2018, ha comunicato a Iliad Italia “il divieto di prosecuzione dell'attività e l'obbligo di rimuovere gli eventuali effetti dannosi dell'attività” avviata dalla società con la SCIA presentata, ai sensi dell'art. 87 bis, d.lgs. 259/2003, in data 6 giugno 2018, volta alla installazione di una nuova stazione radio base (SRB) in Via Mario Stella Snc sul terreno distinto in catasto al foglio di mappa n. 27 particella n. 1950, al fine di completare la rete di telefonia mobile in Civitavecchia;

B) del parere del Servizio 4 - Ambiente e Beni Culturali del Comune di Civitavecchia, prot. n. 73273 del 13 agosto 2018;

C) degli artt. 8 e 16 e, ove necessario, degli artt. 5 e 7 del regolamento del Comune di Civitavecchia “relativo agli impianti per sistemi di telecomunicazione (installazione di stazioni radio base)”, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 99 del 5 ottobre 2010 (“il “Regolamento comunale” doc. 3);

D) di tutti gli atti ed i provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, anche se allo stato non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Civitavecchia e di Galata S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2019 la dott.ssa Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato, Iliad Italia s.p.a. (Iliad) ha chiesto l'annullamento (i) della nota prot. n. 83175 del 20 settembre 2018, con la quale il SUAP del Comune di Civitavecchia, sulla base del parere del Servizio Ambiente e Beni Culturali del Comune di Civitavecchia, prot. n. 73273 del 13 agosto 2018, le ha comunicato "il divieto di prosecuzione dell'attività e l'obbligo di rimuovere gli eventuali effetti dannosi dell'attività" avviata dalla società con la SCIA presentata, ai sensi dell'art. 87-bis del d.lgs. n. 259/2003, in data 6 giugno 2018, nonché (ii) degli artt. 8 e 16 e, ove necessario, degli artt. 5 e 7 del regolamento del Comune di Civitavecchia "relativo agli impianti per sistemi di telecomunicazione (installazione di stazioni radio base)", approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 99 del 5 ottobre 2010.

1.1. La società ricorrente ha allegato:

- di aver presentato (con nota prot. n. 49907 in data 6 giugno 2018) una SCIA al Comune di Civitavecchia e all'ARPA, ai sensi dell'art. 87-bis, d.lgs. n. 259/2003, per l'installazione di una nuova stazione radio base (SRB) per rete di telefonia mobile nella postazione di proprietà di Galata s.p.a. sita in Civitavecchia, Via Mario Stella snc, foglio 27 mappale n. 1950;
- che tale SCIA è stata presentata congiuntamente a Galata s.p.a., proprietaria dell'infrastruttura;
- che l'intervento oggetto di SCIA consiste, quanto a Iliad, nella installazione di n. 3 antenne e di n. 3 parabole, quanto a Galata s.p.a., nell'adeguamento della struttura già esistente;
- che, in ordine a tale "istanza ex art. 87-bis del d.lgs. n. 259/2003", con nota prot. n. 34344 del 17.05.2018, l'ARPA ha espresso "parere favorevole sulla compatibilità del progetto presentato

(...) con la prescrizione che le aree immediatamente circostanti gli elementi radianti, ovvero dove in sede di valutazione siano stati calcolati valori di campo elettrico, magnetico o densità superiori ai limiti di esposizione di cui all'art. 3 del DPCM 8.07.2003, debbano essere interdette al pubblico accesso” (cfr. doc. 4 della ricorrente);

- che, nondimeno, con il provvedimento n. 83175 del 20 settembre 2018, il Comune di Civitavecchia ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'adozione in autotutela dei provvedimenti inibitori e repressivi di cui al combinato disposto degli artt. 19, comma 4, e 21-nonies della l. n. 241/1990.

1.2. In particolare, il provvedimento di interdizione dei lavori impugnato (prot. n. 83175 del 20 settembre 2018) risulta adottato sulla base dei motivi ostativi specificati nel parere prot. n. 73273 del 13 agosto 2018 del Servizio Ambiente e Beni Culturali del Comune di Civitavecchia secondo il quale «le opere di progetto di cui all'istanza»:

a) non sarebbero conformi al combinato disposto degli artt. 5 e 8 del “Regolamento comunale relativo agli impianti per sistemi di telecomunicazione (installazione di stazioni radio base)” approvato con Delibera del Consiglio Comunale 99/2010 che obbliga a ricondurre “a conformità entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello stesso” “gli impianti esistenti e già funzionanti non conformi” e vieta l'installazione di “antenne al di fuori dei siti individuati nella mappatura” allegata al medesimo Regolamento comunale;

b) «non risultano conformi alla previsione riportata nella planimetria “siti installazione” allegata alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 99 del 5.10.2010, che individua l'impianto SRB esistente di Via Mario Stella snc (...) quale “impianto da ricollocare in nuovo sito” nella planimetria “siti installazione” allegata» alla deliberazione medesima;

c) “risultano carenti della polizza di assicurazione RC contro danni alle persone e cose con un massimale di Euro 12.000.000,00, resa in forza dell'art. 16, comma 6, del Regolamento

comunale”, nonché del “titolo di proprietà e/o contratto di locazione e/o disponibilità dell’immobile”.

1.4. La società ricorrente ha dedotto, in via principale, l’illegittimità del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività suddetto sotto plurimi profili di violazione di legge e di eccesso di potere, evidenziando in particolare:

I.) quanto al primo motivo ostativo posto a base del diniego, l’erronea applicazione alla fattispecie *de qua* dell’art. 5, comma 5, del regolamento comunale, non ricorrendo un’ipotesi di “impianto preesistente” né trattandosi in ogni caso di impianto rientrante nel piano di risanamento di cui all’art. 9, commi 1 e 6, della legge n. 36/2001, citando sul punto la sentenza n. 3147/2018 di questo TAR;

II.) che dal fatto che l’impianto preesistente risulti inserito nella planimetria allegata al regolamento tra quelli da “ricollocare in nuovo sito” non deriverebbe alcun obbligo di rilocalizzazione dell’impianto, così come già affermato con la citata sentenza n. 3147/2018;

III.) quanto al motivo ostativo derivante dal preteso divieto di installazione di impianti al di fuori delle aree indicate nella planimetria allegata al regolamento (ai sensi dell’art. 8 del citato regolamento comunale), che, secondo un pacifico orientamento della giurisprudenza, il Comune non potrebbe prevedere limiti generalizzati all’installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio;

IV.) quanto alla pretesa mancata presentazione della polizza per un massimale di almeno Euro 12.000.000,00 (prevista dall’art. 16, comma 6, del regolamento comunale), che si tratterebbe di una previsione oltre che irragionevole anche contraria all’art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, la quale vieta alla pubblica amministrazione di “imporre per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”;

V.) quanto alla supposta carenza di un “titolo di proprietà e/o contratto di locazione e/o disponibilità dell’immobile”, che la presentazione della SCIA sarebbe avvenuta unitamente a Galata s.p.a., proprietaria della postazione e che l’art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 non richiederebbe l’allegazione della copia del contratto di locazione.

1.5. In via subordinata all’ipotesi in cui si dovesse ritenere che il provvedimento di diniego impugnato abbia dato esatta attuazione agli artt. 5 e 7 del Regolamento comunale, la società ricorrente ha chiesto l’annullamento di tali ultime disposizioni “laddove fossero interpretate nel senso di prevedere la ricollocazione dell’impianto di Via Mario Stella, preesistente al Regolamento comunale, in altre aree ritenute più idonee”, per violazione del principio che vieterebbe di incidere – per effetto della sopravvenienza di uno strumento regolamentare, urbanistico o pianificatorio – sulla efficacia di titoli abilitativi precedentemente rilasciati e su impianti corrispondentemente installati ed esistenti. Le norme regolamentari sarebbero, in ogni caso, “contraddittorie laddove, da un lato, intendono limitare le installazioni di nuovi impianti e, dall’altro, impediscono di posizionare le antenne in siti già esistenti”.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Civitavecchia chiedendo la reiezione del ricorso giacché, quanto ai primi tre motivi di ricorso, il richiamo a impianti già esistenti e funzionanti risulterebbe correttamente riferito all’impianto di Galata, mentre il divieto di installazione di antenne al di fuori dei siti individuati nella mappatura allegata al regolamento riguarderebbe la nuova SRB di Iliad. Peraltro, sarebbe del tutto legittimo che, “nell’esercizio dei poteri di corretta e ordinata pianificazione dello sviluppo del territorio, l’Amministrazione possa prevedere che soltanto su determinati siti si possa procedere all’installazione degli impianti per sistemi di telecomunicazioni”. Detti siti sarebbero del resto situati su tutto il territorio comunale in modo da garantire l’integrale copertura del servizio. Quanto alla pretesa irragionevolezza della richiesta di una copertura assicurativa, per danni a persone e cose, con un massimale di almeno € 12.000.000,00 e con una durata fino a 5 anni successivi alla

disattivazione, il Comune ha obiettato che deve ritenersi legittima la pretesa che l'imprenditore si accoli "in maniera adeguata il rischio delle conseguenze dannose" che possono derivare dall'esercizio della propria attività.

3. Con atto depositato in data 12 dicembre 2018, si è costituita in giudizio anche la società Galata s.p.a., facendo propri tutti i motivi di impugnazione esposti nel ricorso di Iliad e chiedendone l'accoglimento.

3.1. Con successivo atto di "ricorso incidentale" depositato in data 15 dicembre 2018, Galata ha sollevato (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 c.p.a.), nei confronti dei medesimi provvedimenti già impugnati dalla ricorrente, profili di illegittimità da ritenersi integrativi di quelli già esposti da Iliad, chiedendone l'annullamento per tutti i motivi dedotti sia con il ricorso principale sia con quello "incidentale".

4. Con ordinanza n. 7828 del 2018, adottata all'esito della camera di consiglio del 18 dicembre 2018 fissata per la trattazione della domanda cautelare, la Sezione riteneva che le ragioni della ricorrente potessero trovare adeguata tutela con la fissazione – ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. – dell'udienza pubblica del 14 maggio 2019 per la discussione del merito.

5. In vista dell'udienza pubblica, tutte le parti depositavano memorie difensive e di replica insistendo nelle rispettive tesi e, all'udienza pubblica del 14 maggio 2019, la causa veniva ritualmente chiamata per la discussione e trattenuta in decisione.

6. Preliminarmente il Collegio rileva che l'identità di interessi tra Iliad e Galata s.p.a. non consente di ravvisare in quest'ultima la posizione di "controinteressata", cosicché la sua azione deve essere qualificata in termini di intervento adesivo, piuttosto che di ricorso incidentale, al quale quindi non può essere riconosciuto alcun effetto estensivo del *thema decidendum* cristallizzato dal ricorso proposto da Iliad s.p.a. Peraltro, l'atto di Galata si limita a sviluppare sul piano logico censure già formulate con il ricorso introduttivo.

7. Può ora passarsi all'esame del merito, cominciando dai primi tre motivi di ricorso svolti in via principale, che si incentrano sulla denuncia di un'errata applicazione del Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 99 del 5 ottobre 2010.

7.1. Le censure sono fondate.

7.2. Ed invero, l'intervento di cui si discute è finalizzato all'installazione di una nuova stazione radio base di Iliad s.p.a. da posizionarsi sulla "struttura porta antenne" di proprietà di Galata s.p.a. sita nel Comune di Civitavecchia, via Mario Stella snc., previo adeguamento dell'infrastruttura medesima (cfr. SCIA in data 6 giugno 2018).

7.3. Per l'art. 5, comma 5, del Regolamento comunale, *"gli impianti esistenti e già funzionanti non conformi alle prescrizioni del presente regolamento devono essere ricondotti a conformità entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso; a tal fine, il gestore provvede ad inoltrare al Comune entro tre mesi un progetto di risanamento concordato con la ASL RMF e l'ARPA al fine di una successione approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale"*.

7.4. L'intervento in esame quindi non rientra fra quelli disciplinati dall'art. 5, comma 5, appena richiamato, giacché esso è diretto all'installazione di una nuova stazione radio base. Né la disposizione regolamentare in questione potrebbe essere applicata alla postazione preesistente di Galata, in quanto, come già osservato da questa Sezione con la pronuncia n. 3153 del 2017, *«il comma 5 dell'art. 5 (...) non si riferisce agli impianti aventi sede al di fuori dei siti consentiti nel Regolamento vigente ma deve essere inteso con riferimento a quei piani di risanamento di cui all'art. 9 commi 1 e 6 della legge n. 36 del 2001 "al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge"; tant'è che prevede la sottoposizione all'approvazione comunale di un progetto di risanamento "concordato con la ASL e l'ARPA": enti la cui mediazione sarebbe del tutto inutile ove la norma regolamentare de qua fosse da intendersi (...) nel senso che la riconduzione a conformità si impone per qualunque difformità da qualsiasi previsione regolamentare e dunque anche per gli*

impianti preesistenti nelle zone di tutela anche nel caso in cui detti impianti siano perfettamente rispondenti ai limiti, valori ed obiettivi sopra richiamati» (così sentenza TAR Lazio, sez. II-Quater, n. 3153/2017. § 6.1.).

7.4. Del pari, l'affermata “non conformità” dell'impianto non potrebbe derivare dalla circostanza per la quale la postazione di Galata s.p.a., destinata ad ospitare la SRB di Iliad, sarebbe stata indicata, nella planimetria allegata al Regolamento comunale, come “impianto da ricollocare in nuovo sito”, poiché – come già rilevato dalla Sezione nella citata pronuncia n. 3153/2017 – una siffatta qualificazione dell'impianto determinerebbe, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del Regolamento comunale, solo l'eventualità e non già l'obbligo di rilocalizzazione, riservando in ogni caso all'amministrazione comunale *«l'incombenza (entro i sei mesi successivi all'introduzione del regolamento) di provvedere alla “segnalazione” ai relativi gestori, adempimento questo che «non può ritenersi assolto dal mero richiamo dell'impianto nella planimetria allegata (...) tra quelli da ricollocare in nuovo sito»* (così sentenza TAR Lazio, sez. II-Quater, n. 3153/2017, § 6.1.).

7.5. Quanto al motivo di diniego fondato sul divieto di installazione di antenne al di fuori dei siti individuati nella mappatura allegata al regolamento, esso si fonda sul presupposto per cui qualora si voglia procedere all'installazione di nuove antenne, occorrerebbe necessariamente che la loro collocazione sia effettuata negli appositi siti individuati dall'Amministrazione.

7.6. Il fondamento normativo di tale presupposto si dovrebbe ricavare, ad avviso della parte resistente, dall'art. 8 del Regolamento comunale, secondo cui *«Il Servizio V – Sostenibilità Ambientale ha redatto una mappatura dei siti per l'installazione di SRB, in aree di proprietà comunale, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Non potranno essere installate antenne al di fuori dei siti individuati nella predetta mappatura, in assenza di una nuova pianificazione annuale che dovrà essere redatta con le modalità di cui al successivo art. 10».*

7.7. La tesi dell'Amministrazione non è condivisibile. Ed invero, la reale portata di tale divieto non può prescindere da una lettura sistematica del quadro regolamentare rilevante per la disciplina della fattispecie concreta sottoposta a scrutinio.

7.7.1. In particolare, l'art. 5 del Regolamento comunale che disciplina la “*localizzazione degli impianti*” non contiene affatto una preclusione assoluta alla collocazione di una nuova SRB al di fuori delle aree indicate nella planimetria allegata al Regolamento medesimo, prevedendo, anzi, espressamente la possibilità di localizzazioni alternative e di deroghe ai divieti previsti in via generale, per esigenze imprescindibili ed eccezionali, al fine di garantire il servizio, persino all'interno delle “aree di cautela”, stabilendo: «*1. Fermi restando i divieti disposti al successivo art. 6, in linea di principio non è ammessa la localizzazione di nuovi impianti all'interno delle aree di cautela come individuate e definite dal seguente art. 7. Tuttavia, ove necessari, per esigenze imprescindibili ed eccezionali, al fine di garantire il servizio, all'interno di queste aree potranno localizzarsi nuovi impianti sulla base di specifici progetti da concordare tra il Servizio V - Politiche Ambientali e il gestore della struttura, nel rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legge e dei più attenti principi di cautela, nell'osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 6.*

2. I nuovi impianti devono, di norma, essere situati nei siti di cui all'allegata mappatura, che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Laddove, come previsto dal precedente comma, per esigenze imprescindibili ed eccezionali, non possano essere utilizzati i siti evidenziati nella mappatura, fermo quanto disposto al successivo art. 8, gli impianti dovranno essere situati con preferenza a scalare» su una serie di aree specificate alle successive lettere a) e b) (cfr. art. 5 del regolamento comunale).

7.8. Pertanto, sulla base di una lettura sistematica del quadro normativo regolamentare rilevante e delle espresse possibilità di deroga ivi previste, risulta evidente che la mera collocazione di una nuova SRB al di fuori dei siti individuati nella citata mappatura non può costituire, di per sé sola, motivo di diniego, ricorrendo uno specifico onere di valutazione a carico

dell'Amministrazione comunale circa la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità delle deroghe stesse, di cui deve dare in ogni caso conto nel provvedimento finale.

7.9. Ne deriva che la motivazione del diniego fondata sulla mera considerazione della collocazione dell'impianto al di fuori delle aree espressamente indicate risulta viziata da un macroscopico difetto di motivazione e di istruttoria in relazione al mancato esame della possibilità prevista proprio dal citato art. 5 di consentire deroghe ai criteri di localizzazione "*per esigenze imprescindibili ed eccezionali*". Tanto più stridente con la realtà dei fatti in cui la "nuova" SRB dovrebbe essere collocata su un'infrastruttura per impianti radio elettrici già esistente e funzionante, e in ordine alla quale risulta acquisito anche il parere radioprotezionistico favorevole dell'ARPA.

8. Né, del resto, l'art. 8 del Regolamento comunale potrebbe essere interpretato nel senso di consentire all'Ente comunale l'individuazione di un elenco "chiuso" di aree idonee al di fuori del quale vi sarebbe un generalizzato divieto di installazione di stazioni radio base, giacché una siffatta conclusione si porrebbe in palese contrasto con la disciplina statale di riferimento, ed in particolare con il fondamento normativo del potere regolamentare assegnato al Comune in base all'art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, ai sensi del quale: "*I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici*". Ed invero, tale disposizione è stata intesa dalla giurisprudenza nel senso che alle Regioni e ai Comuni è consentito, nell'ambito delle proprie rispettive competenze, di individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici, mentre non è loro consentito introdurre limitazioni alla localizzazione, consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei (cfr. *ex multis* TAR Lazio, sez. II-quater, n. 5528/2019).

8.1. Quanto, poi, al motivo di diniego inerente alla mancata presentazione della polizza, la censura di illegittimità dell'art. 16, comma 6, del Regolamento comunale per violazione di legge ed eccesso di potere è fondata.

8.2. La citata disposizione regolamentare prevede che *“ogni gestore dovrà dotarsi di apposita assicurazione RC contro danni alle persone ed alle cose con un massimale di almeno 12.000.000,00 per una durata fino a 5 anni successivi alla disattivazione da consegnarsi in copia al Comune alla presentazione della richiesta di autorizzazione”*.

8.3. Tale disposizione, oltre all'intrinseca irragionevolezza della relativa previsione con riguardo all'entità del massimale, di fatto subordina il rilascio del titolo abilitativo per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di telecomunicazioni all'assolvimento di un onere diverso ed aggiuntivo rispetto a quelli individuati dal legislatore statale, ponendosi così in palese contrasto con l'art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003, secondo cui *“le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”*.

8.4. Conseguentemente l'art. 16, comma 6, del Regolamento comunale deve essere dichiarato illegittimo così come il provvedimento amministrativo che ne ha fatto applicazione.

8.5. Quanto, infine, alla pretesa carenza del “titolo di proprietà e/o contratto di locazione e/o disponibilità dell'immobile”, è sufficiente rilevare che, a fronte di una SCIA presentata congiuntamente dal gestore interessato alla nuova SRB e dal proprietario dell'infrastruttura su cui andrebbe collocata l'antenna, non occorre alcuna dimostrazione della disponibilità da parte di Iliad di un titolo giuridico che giustificasse l'utilizzo della postazione di Galata s.p.a., essendo pacificamente riconosciuto in forza della sottoscrizione della SCIA anche da parte del soggetto proprietario dell'infrastruttura.

9. Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, tutti i motivi di impugnazione svolti in via principale sono fondati e pertanto il ricorso deve essere accolto. Conseguentemente, vanno

annullati “il divieto di prosecuzione dell’attività e l’obbligo di rimuovere gli eventuali effetti dannosi dell’attività” di cui alla nota prot. n. 83175 del 20 settembre 2018, del SUAP del Comune di Civitavecchia, nonché il comma 6 dell’art. 16 del regolamento del Comune di Civitavecchia “relativo agli impianti per sistemi di telecomunicazione (installazione di stazioni radio base)”, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 99 del 5 ottobre 2010 (“il “Regolamento comunale”), con salvezza degli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione, da adottarsi nel rispetto dei vincoli conformativi derivanti dalla presente pronuncia.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Civitavecchia a rifondere alla società ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Silvia Coppari, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Silvia Coppari

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO